



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2023 n.181**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 20, comma 2 della Legge 24 giugno 2022 n.94 e l'articolo 3, comma 1 della Legge 15 settembre 2023 n.132;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 21 novembre 2023;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO E QUALIFICHE**

### **Art. 1**

*(Nuove funzioni del Dipartimento Istruzione)*

1. Al Dipartimento Istruzione sono attribuite le seguenti funzioni, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 37 dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188:
  - a) riconoscimento dei titoli di studio esteri, conseguiti in Paesi sia UE sia Extra UE, ai fini del proseguimento degli studi nonché ai fini accademici;
  - b) riconoscimento e validazione dei titoli di abilitazione all'esercizio della professione docente conseguiti o ritenuti validi nella Repubblica Italiana e nell'Unione Europea (UE) nonché dei titoli di studio che in Italia e in UE danno accesso all'insegnamento. Tale riconoscimento avviene in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2005/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
  - c) riconoscimento dei titoli di studio esteri, sia UE sia Extra UE, ai fini dell'accesso a rapporti di lavoro subordinato nel Settore Pubblico Allargato;
  - d) riconoscimento dei titoli di studio esteri e delle qualifiche professionali, sia Ue sia Extra UE, ai fini dell'esercizio di una professione regolamentata. Tale riconoscimento avviene attraverso l'istituzione di una Commissione preposta a tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto delegato. Il riconoscimento può essere subordinato al superamento di prove suppletive, ovvero a misure compensative, o ad ulteriori adempimenti stabiliti dalla Commissione stessa.
2. Per quanto riguarda le lettere a), b) e c) di cui al comma 1 è il Dipartimento Istruzione, che assume la funzione di Centro Informazioni Nazionale per l'Educazione e il Riconoscimento dei Titoli di Studio Accademici (CINERTA – ENIC San Marino), a provvedere al riconoscimento dei titoli di studio. Il riconoscimento dei titoli di studio da parte del CINERTA – ENIC San Marino possiede valore legale.
3. Per quanto riguarda la lettera d) è la Commissione a provvedere al riconoscimento delle qualifiche professionali.
4. Il fabbisogno del Dipartimento Istruzione è oggetto di revisione allo scopo di consentire l'espletamento delle funzioni elencate al comma 1.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto delegato si applicano le seguenti definizioni:
- a) **qualifiche professionali:** le qualifiche attestate da un titolo di formazione o un attestato di competenza; ai fini della valutazione dei livelli delle qualifiche si utilizza il Quadro Sammarinese delle Qualifiche;
  - b) **titolo di formazione:** diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato estero designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari, e amministrative di tale Stato;
  - c) **attestato di competenza:** un documento rilasciato da un'autorità competente di uno Stato estero designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato sulla base di una formazione non facente parte di un certificato o diploma oppure di un esame specifico non preceduto da una formazione;
  - d) **professione regolamentata:** attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali;
  - e)  **tirocinio di adattamento:** l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare. Il tirocinio è oggetto di valutazione da parte del professionista. Le modalità dettagliate del tirocinio di adattamento sono determinate dalla Commissione di cui all'articolo 4;
  - f) **prova attitudinale:** una verifica riguardante le conoscenze, le abilità e le competenze professionali del richiedente, effettuata o riconosciuta da un'autorità competente qualificata rispetto al tema oggetto della prova. Le modalità dettagliate della prova attitudinale sono determinate dalla Commissione di cui all'articolo 4.

**Art. 3**  
*(Cinerta)*

1. Il CINERTA – ENIC San Marino svolge le funzioni di informazione e consulenza previste dalla Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella Regione Europa, conclusa a Lisbona l'11 aprile 1997, firmata a Strasburgo il 6 luglio 2011 – e, in particolare, dalla sua Sezione IX, articolo IX.2 - ratificata e resa esecutiva con Decreto Consiliare 5 ottobre 2011 n.157.

**Art. 4**  
*(Commissione per il riconoscimento delle Qualifiche professionali)*

1. All'interno del Dipartimento Istruzione è costituita la Commissione per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Tale Commissione opera utilizzando come riferimento la Direttiva 2005/36/CE di cui condivide gli obiettivi.
2. La Commissione è composta da sei membri fissi e da membri aggiuntivi in numero variabile, stabilito volta per volta a seconda dell'ordine del giorno della Commissione, competenti sulla qualifica o sulle qualifiche professionali da riconoscere. Il numero dei membri aggiuntivi deve essere inferiore a quello dei membri fissi.
3. I membri fissi della Commissione sono:
- a) il Direttore della Funzione Pubblica o suo delegato;
  - b) il Direttore Generale dell'Università degli Studi di San Marino o suo delegato;
  - c) il Responsabile CINERTA – ENIC San Marino;

- d) l'Esperto in Sistemi di Istruzione e Formazione del Dipartimento Istruzione;
  - e) un funzionario della Direzione Affari Europei;
  - f) un rappresentante della Commissione Nazionale delle Libere Professioni (CNLP).
4. La Commissione può stabilire un riconoscimento pieno della qualifica professionale oggetto di valutazione, può negare il riconoscimento della qualifica, sulla base di motivate valutazioni, oppure può riconoscere la qualifica parzialmente chiedendo una o più misure compensative.
5. Le misure compensative sono il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. Al termine dello svolgimento positivo delle misure compensative richieste dalla Commissione, al richiedente può essere riconosciuta la qualifica professionale.
6. La Commissione adotta un Regolamento di funzionamento entro tre mesi dal suo insediamento.

### **Art. 5**

#### *(Effetti del riconoscimento)*

1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali da parte dello Stato permette ai beneficiari di accedere alla stessa professione per la quale essi sono qualificati nello Stato estero d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni degli altri cittadini e residenti.
2. Nel caso delle professioni regolamentate, il riconoscimento della qualifica professionale vale quale abilitazione all'esercizio della professione che consente, stante la presenza degli altri requisiti, l'iscrizione agli ordini professionali pertinenti. Nel caso di riconoscimento della qualifica soggetta a misure compensative l'iscrizione al relativo ordine è perfezionata alla conclusione del percorso di riconoscimento.
3. Il Dipartimento Istruzione, in collaborazione con gli altri uffici competenti, si attiva per generare fascicoli personali creati nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) in analogia a quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE.
4. Al momento dell'attivazione delle tessere professionali europee il Dipartimento Istruzione diventa una delle autorità preposte alla gestione dei fascicoli IMI e delle tessere professionali stesse.

### **Art. 6**

#### *(Norma transitoria)*

1. Nelle more dell'insediamento della Commissione di cui all'articolo 4, coloro i quali intendano richiedere il riconoscimento di un titolo di studio per l'accesso ad una professione o il riconoscimento di una qualifica professionale possono presentare istanza presso il Dipartimento Istruzione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 dicembre 2023/1723 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Filippo Tamagnini – Gaetano Troina*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Gian Nicola Ber<sup>+</sup>*

